



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“PIERANGELO CAPUZZIMATI ONLUS”**

L'anno *duemiladiciotto* (2018), il giorno *tre* (3) del mese di *novembre* in Faggiano (TA) alla via Cesare Battisti n. 17, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati della Associazione “PIERANGELO CAPUZZIMATI ONLUS” per discutere ed approvare alcuni argomenti, come indicato nel seguente ordine del giorno: =====

1) *Adeguamento statuto alle nuove norme previste dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)*; =====

2) *Varie ed eventuali.* =====

Assume la presidenza la sig.ra CATANESE Giuseppina, la quale constata e fa constare: =====

- che l'assemblea è stata convocata con avviso affisso all'albo presso la sede sociale il giorno *14 ottobre 2018*; =====

- che sono presenti nr. 19 soci su nr. 30 aventi diritti, e che quindi è rappresentata la maggioranza assoluta. =====

È chiamato a fungere da segretario il sig. CAPUZZIMATI Angelo. ===

Premesso quanto sopra, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita a norma di statuto e apre i lavori passando allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno che reca: *Adeguamento statuto alle nuove norme previste dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)*; =====

Il Presidente fa rilevare che, in funzione delle novità normative introdotte dal Codice del Terzo Settore, si rende necessario procedere all'adeguamento dello statuto alle nuove norme inderogabili previste per gli Enti di volontariato. In particolare l'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (*Norme transitorie e di attuazione*) ha previsto che fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e imprese sociali che si adeguano alle disposizioni inderogabili del citato decreto entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (inizialmente diciotto mesi poi prorogato a ventiquattro mesi dall'art. 32 del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105). Entro il medesimo termine, è possibile modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. In funzione di ciò, si rende necessario procedere alle relative modifiche dello Statuto, al fine di adeguare lo stesso alle nuove previsioni normative introdotte del citato Codice del Terzo Settore, con contestuale proroga della realtà associativa che avrà durata illimitata. Le modifiche hanno riguardato vari articoli dello statuto associativo che si intende modificato per come riportato in allegato al presente verbale (All. A).

Dopo la lettura del nuovo statuto, ed una discussione su alcuni aspetti sostanziali dello stesso, l'assemblea degli associati con votazione unanime, secondo l'accertamento fattone dal presidente stesso, ===

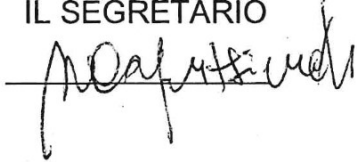
Delibera

di approvare le modifiche apportate allo statuto associativo come
riportato in allegato. =====

Il presidente passa poi alla trattazione del secondo punto all'ODG, sul
quale non vi sono argomenti di discussione. =====

Dopo di che, non essendovi altro su cui deliberare e non avendo
nessuno dei presenti chiesto la parola, la seduta è tolta, previa
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, composto da
n. 2 pagine, e del relativo allegato che ne fa parte integrante =====

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE
"Pierangelo CAPUZZIMATI ONLUS"
IL PRESIDENTE
Giuseppina CATANESE

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TRATTAMENTO

Atto registrato il 19.11.2018 per n. 3020

Imponibile lordo per € per n. anni.



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"PIERANGELO CAPUZZIMATI ODV"

ART. 1

(Costituzione)

E' costituita tra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l' Associazione avente la seguente denominazione "PIERANGELO CAPUZZIMATI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve denominabile anche Associazione "PIERANGELO CAPUZZIMATI ODV", di seguito semplicemente Associazione. =====

ART. 2

(Sede e durata)

L'Associazione ha sede in Faggiano (TA) alla via Cesare Battisti, civico 17, ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento, al venir meno delle finalità associative o per altre cause che ne possono determinare lo scioglimento. =====

ART. 3

(Oggetto e scopo)

L'associazione è *apolitica e apartitica*, di *ispirazione cristiano-cattolica*, non ha alcuna finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:=====

- a) *beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*=====
- b) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*=====
- c) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*=====
- d) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;*=====

- e) *alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*=====
- f) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*=====

In prevalenza l'Associazione svolge attività di beneficenza nei confronti di soggetti indigenti, finalizzata ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale. =====

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie* e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.=====

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. =====

L'Associazione potrà affiliarsi ad organismi e/o enti e/o associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali, per ampliare il proprio campo d'azione, collaborare con altri organismi aventi scopi statutari simili, specie con altre Organizzazioni di Volontariato, Formazioni Sociali di solidarietà sociale, che tutelano i medesimi obiettivi; =====

È fatto divieto assoluto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ==
Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico è fatto obbligo di utilizzare la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV".=====

ART. 4

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. =====

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.=====

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. =====

ART. 5

(I soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali: =====

- sono soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti alla costituzione della società; =====

- sono soci ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. =====

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. ==

ART. 6

(Diritti dei soci)

Gli associati hanno il *diritto* di:=====

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;=====

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;=====

- frequentare i locali dell'associazione;=====

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;=====

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;=====

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.=====

ART. 7

(Doveri dei soci)

Gli associati hanno l'*obbligo* di:=====

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;===

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;=====

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.=====

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.=====

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.=====
L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. =====
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.=====

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.=====

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.=====

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. =====

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 9

(Organi dell'associazione)

Sono Organi dell'Associazione: =====

- l'Assemblea degli Associati; =====
- il Consiglio Direttivo; =====
- il Presidente; =====
- l'Organo di controllo (*se obbligatorio per legge*).=====

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.=====

Ciascun associato ha *un voto*.=====

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.=====

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.=====

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'albo sociale o mediante comunicazione telefonica.=====

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. =====

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.=====

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*==
- *approva il rendiconto di esercizio;*=====
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*=====
- *delibera sulla esclusione degli associati;* =====
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*=====
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*=====
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.* =====

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. =====

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. =====

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.=====

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.=====

ART. 11

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e della conseguente destinazione del patrimonio. =====

ART. 12

(Il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. =====

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.=====

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:=====

- *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*=====
- *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*=====
- *predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;*=====

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;=====
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;=====
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;=====
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;=====
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;=====

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra *tre* e *cinque*, nominati dall'Assemblea per la *durata* di *quattro* anni e sono *rieleggibili*.=====

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti =====

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.=====

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Il Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.=====

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.=====

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.=====

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.=====

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. =====

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14
(L'Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.=====

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.=====

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.=====

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.=====

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, *a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato (ODV) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.* =====

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. =====
Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si

riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore, qualora previsto per legge.=====

ART. 17 **(Scioglimento)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.=====

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati. =====

ART. 18 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile. =====